



REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 5-20/ 128 Riunione del 31 luglio 2020

Modifiche CONI nota n. 99 del 14 settembre 2020
approvate con Delibera del Presidente n. 269 del 18 settembre 2020

Approvato dal Coni con Delibera di Giunta n. 279 del 23 settembre 2020

TITOLO I **ATTIVITA' FEDERALE, AFFILIATI E TESSERATI**

ART. 1 – AFFILIATI

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Federale le associazioni e società sportive dilettantistiche (di seguito congiuntamente Società) ed i Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (di seguito anche GSNMS) si associano alla Federazione previo accoglimento della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale.
2. Sono considerati "affiliati" le Società ed i GSNMS, aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dalla legislazione vigente, che ne abbiano fatto domanda alla FISG per la pratica degli Sport del Ghiaccio riconosciuti ai sensi della delibera del CN Coni n. 1569 del 10.05.2017 ed eventuali successive modificazioni e che pratichino la loro attività nel territorio dello Stato secondo quanto previsto dallo statuto federale in vigore.

ART. 2 - ATTIVITA' FEDERALE E STAGIONE SPORTIVA

1. L'attività sportiva federale è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività sportiva, a sua volta distinta in agonistica e non agonistica e ludico – motoria o promozionale secondo la classificazione prevista all'art. 1, commi 7, 8 e 9 dello Statuto Federale.
2. L'attività agonistica e non agonistica può essere praticata solo da soggetti tesserati alla FISG in qualità di Atleti. L'attività promozionale può essere praticata anche dai tesserati nella categoria "Socio"
3. L'attività agonistica svolta da Atleti in posizione di tesseramento regolare, sia pur a tempo determinato, sarà considerata patrimonio esclusivo dell'affiliato tesserante anche ai fini del calcolo dei voti plurimi.
4. L'anno sportivo agonistico federale, per tutte le discipline decorre dal primo luglio al 30 giugno di ciascun anno

TITOLO II **GLI AFFILIATI**

ART. 3- PROCEDURE DI AFFILIAZIONE

1. Le Società che intendono affiliarsi alla FISG devono presentare, per il tramite degli Organi territoriali competenti, regolare richiesta attraverso l'apposito modulo predisposto dalla Federazione debitamente compilato. L'affiliazione dovrà avvenire con le modalità fissate annualmente dalla Federazione nella circolare Disposizioni e Quote Affiliazione e Tesseramento.
2. Il modulo di affiliazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato, che attesta, sotto la propria personale responsabilità, la corrispondenza al vero di ogni dichiarazione e la conformità all'originale di ogni documento, deve essere corredato da:
a) atto costitutivo dell'affiliato;
b) statuto sociale redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dell'ordinamento sportivo che contenga l'impegno ad osservare e far osservare ai propri tesserati le norme della FISG, del Coni, del Cip e delle Federazioni internazionali alle quali aderisce;
c) se trattasi di sezione sportiva di Polisportiva, atto istitutivo della sezione, statuto della Polisportiva e regolamento di sezione, ove esistente;

- d) richiesta di tesseramento, attraverso l'apposito modulo predisposto dalla Federazione debitamente compilato con l'indicazione specifica dei singoli incarichi ricoperti da ognuno dei tesserati, del legale rappresentante e di almeno altri due dirigenti sociali nonché copia del verbale dell'organo sociale che ha proceduto all'elezione del medesimo;
- e) impegno a richiedere il tesseramento di almeno 15 atleti agonisti, ad eccezione dello stock sport e del curling il cui limite minimo è fissato in 10; Questo requisito non si applica ai Gruppo Sportivi Militari e di Stato (GSNMS).
- f) Per le specialità Paralimpiche il numero minimo di tesserati è di 8 per lo Para Ice Hockey e di 4 per il Wheelchair Curling. Questo requisito non si applica ai Gruppo Sportivi Militari e di Stato (GSNMS).
- g) Il numero minimo di atleti tesserati per ogni società indicato ai commi e) e f) dovrà essere raggiunto da tutti gli affiliati entro sessanta giorni dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio federale e comunque, ove detto termine scadesse successivamente, entro la chiusura della stagione agonistica o entro 10 giorni dalla convocazione di eventuali assemblee elettive o straordinarie, pena la revoca dell'affiliazione.
- h) richiesta di tesseramento di almeno un Tecnico iscritto all'albo federale per ciascuna disciplina praticata ad eccezione dello stock sport;
- i) autorizzazione ad imputare nell'estratto conto previsto nella piattaforma fisg on line dell'importo a credito della Federazione corrispondente alla quota annuale di affiliazione e delle quote annuali di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale e consenso all'automatico addebito di quote e tasse federali successivamente maturate a carico dell'affiliato;
- j) dichiarazione a firma del legale rappresentante comprovante l'impegno a verificare l'avvenuto espletamento delle attività di accertamento dell'idoneità fisica dei propri tesserati secondo la classificazione delle attività stabilita dal Consiglio Federale ai sensi della normativa vigente in materia;
- k) indirizzo di posta elettronica certificata indirizzo mail della società;
- l) indirizzo mail del legale rappresentante della società
- m) eventuale indirizzo del sito internet della società
- n) dichiarazione attestante le discipline praticate dall'ente;
- o) documento attestante la disponibilità di un impianto del ghiaccio, cui va allegata, copia del certificato di omologazione dell'impianto stesso, rilasciato dalla FISG;

3. Il Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, delibera il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi degli affiliati che decorre dal momento dell'affiliazione ma acquisisce carattere di definitività solo con l'iscrizione al Registro tenuto dal CONI cui gli affiliati sono tenuti con le modalità e nei termini fissati dal CONI medesimo.

4. I componenti dell'organo amministrativo degli affiliati non possono ricoprire medesima carica presso altri affiliati alla FISG pena le conseguenze di cui all'art. 42, comma 3.

5. L'affiliazione dei Gruppi sportivi nazionali militari e di Stato avviene con le modalità di cui all'art. 4 co. 2 dello Statuto

6. Ogni eventuale variazione dei contenuti della documentazione di cui sopra dovrà essere tempestivamente trasmessa, via posta certificata, alla Segreteria federale e avrà effetto nei confronti della Federazione, solo dopo l'avvenuto ricevimento.

7. L'affiliazione decade ove l'affiliato non proceda alla iscrizione nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI

ART. 4- RIAFFILIAZIONE

1. La domanda di riaffiliazione, redatta attraverso l'apposito modulo predisposto dalla Federazione, dovrà essere presentata annualmente, per le stagioni successive alla prima affiliazione, attraverso procedure informatiche sul sito internet federale e deve precedere qualsiasi atto ufficiale, da parte dell'affiliato, della stagione sportiva in cui è avanzata.

2. Ferma restando la persistenza dei requisiti fondamentali per l'ottenimento dell'affiliazione, ivi compreso quanto previsto dall'art 3 punto 2, gli enti che intendono rinnovare la propria appartenenza alla FISG sono tenuti a presentare, in via telematica, domanda di riaffiliazione mediante apposito modulo operando contestualmente il versamento della quota di riaffiliazione e della quota di rinnovo del tesseramento dei soggetti di cui all'art. 4 dello Statuto, stabilite dal Consiglio Federale;

3. Nel caso in cui siano modificati gli atti depositati in Federazione, entro gg. 30 dalle modifiche, deve essere inviata alla segreteria generale della FISG, copia del verbale dell'organo sociale che ha assunto la decisione stessa. Le decisioni assunte avranno effetto nei confronti della Federazione solo dalla data di ricezione di detta documentazione.

4. Nell'ipotesi di mancata approvazione da parte della Fisg delle modifiche di cui al comma precedente, l'affiliazione o riaffiliazione si intende revocata.

5. Le società non possono partecipare all'attività federale, né esercitare il diritto di voto, se non ancora in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.
6. È considerato inoperoso, e cessa pertanto di far parte della FISG, l'affiliato che non abbia svolto effettiva attività federale per due stagioni sportive consecutive.
7. L'accertamento è di competenza esclusiva del Consiglio Federale, secondo quanto stabilito dallo Statuto all'art. 8.1 lett. f), che, in tal caso, delibera la cessazione di appartenenza alla FISG dell'affiliato. Il Consiglio Federale si avvale, per le proprie decisioni in merito, dei dati relativi all'attività degli affiliati forniti dai competenti Organi territoriali.
8. Nel caso di costituzione, all'interno dell'affiliato, di una nuova specialità è necessario inviare una copia del verbale dell'organo sociale che ha assunto tale decisione e procedere al tesseramento di un Tecnico qualificato per la nuova disciplina se e ove ne sia prevista l'obbligatorietà.

ART. 5 - TERMINI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1. La domanda di affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
2. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto di ciascun anno e devono comunque precedere qualsiasi atto ufficiale da parte dell'affiliato nella stagione sportiva per le quali sono avanzate. Il Consiglio federale potrà deliberare l'anticipazione di detto termine di decorrenza pubblicandolo sulla circolare annuale Disposizioni e Quote Affiliazione e Tesseramento. Scaduto il termine di cui al comma precedente, e comunque entro il termine perentorio del 30 giugno successivo, è possibile procedere alla riaffiliazione con il pagamento di una soprattassa il cui ammontare viene stabilito annualmente dal C.F..
3. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini massimi stabiliti comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la FISG e la perdita di tutti i diritti collegati al tesseramento degli atleti. I componenti dell'ultimo organo amministrativo dell'affiliato rimangono personalmente obbligati in solido per i debiti pendenti con la Federazione.
4. Con la decadenza del rapporto associativo, ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex -novo delle relative procedure.
5. Qualora venga svolta un'Assemblea federale nel periodo compreso fra la chiusura dell'anno sportivo ed il termine ultimo fissato per il rinnovo delle affiliazioni, potranno partecipare all'Assemblea solo gli enti che avranno provveduto a riaffiliarsi entro il giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea stessa, ai sensi di quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
6. La suddetta disposizione si applica anche in caso di Assemblee indette dagli Organi territoriali della FISG
7. La presentazione della domanda di riaffiliazione potrà aver luogo solo dopo aver saldato l'eventuale situazione debitoria della società derivante dall'estratto conto con la Federazione

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1. L'accettazione della domanda di affiliazione è di competenza del Consiglio Federale. La domanda di riaffiliazione, invece, si intende per accettata allorquando, il sistema fisg on line autentica la domanda inoltrata per via telematica.
2. Dell'avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria Generale dà notizia direttamente all'interessato e all'Organo territoriale di competenza nei quindici giorni successivi dall'adozione del provvedimento da parte del consiglio Federale.
3. La mancata accettazione della domanda di affiliazione è comunicata all'interessato con la relativa motivazione entro il termine indicato nel comma precedente.
4. L'anzianità di affiliazione, utile ai fini dell'accertamento del diritto di voto, decorre dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione.
5. Tutte le società affiliate al termine della stagione agonistica e comunque entro il 30 settembre, qualora non partecipino ad attività FISG prevista nei calendari ufficiali dei vari settori, devono consegnare all'Organo Territoriale di competenza, anche tramite e-mail, la relazione dell'attività svolta nell'anno sportivo precedente all'atto di riaffiliazione, sottoscritta dal Presidente della Società, contenente l'elenco delle manifestazioni a cui l'affiliato ha partecipato. Tale documento è determinante per definire il diritto al voto nelle Assemblee Nazionali e Regionali.

ART. 7- RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza sociale degli affiliati nei confronti della FISG spetta a colui il quale ne è il legale rappresentante ai sensi della documentazione ritualmente depositata presso la FISG, e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come Dirigenti sociali, per l'anno in corso, alla Federazione stessa
2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti al precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei documenti trasmessi in Federazione.

3. Non possono far parte dell'organo amministrativo di un affiliato coloro i quali svolgano analoga funzione presso altro sodalizio affiliato alla FISG anche se per discipline diverse

ART. 8- RESPONSABILITA'

1. L'affiliato è direttamente responsabile nei confronti della Federazione e dei terzi di tutti gli atti al medesimo riconducibili da chiunque posti in essere.

2. Tale responsabilità si estende per solidarietà a tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'affiliato.

3. Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito, per tale periodo, ad assolvere qualsiasi incarico federale, elettivo o di nomina, a livello centrale o territoriale.

4. I suoi poteri relativi alla carica ricoperta nell'ambito dell'affiliato sono automaticamente, e per il periodo della sospensione, devoluti al dirigente autorizzato alla firma risultante/i sull'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso la Federazione relativamente ai rapporti con la stessa.

5. Nel caso di sostituzione del legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Federazione due copie del verbale attestante l'avvenuto passaggio dei poteri, una delle quali sarà immediatamente trasmessa a cura del Segretario Generale all'Organo territoriale competente. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

6. L'affiliato è responsabile del rispetto da parte dei propri tesserati della disciplina sanitaria sulle attività sportive, del rispetto del codice di comportamento sportivo del Coni e della disciplina antidoping

ART. 9- MOROSITA'

1. La morosità degli affiliati, relativamente al versamento di qualsiasi pendenza economica nei confronti della Federazione preclude la riaffiliazione e la partecipazione alle Assemblee nazionali e territoriali. La morosità decorre trascorsi sette giorni dall'invio della richiesta di pagamento via MAV.

Se l'affiliato moroso aveva depositato garanzia finanziaria la FISG procederà alla sua escussione.

2. In caso di radiazione, comminata dai competenti Organi di Giustizia e fino a quando la morosità non sia stata estinta, i componenti dell'organo amministrativo di tale affiliato non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.

ART. 10- SEDE SOCIALE

1. La sede sportiva dell'affiliato dovrà essere necessariamente in Italia e l'attività sportiva dovrà essere svolta nel nostro paese ed è la sola valida, a tutti gli effetti, nei confronti della Federazione.

2. Gli atti ufficiali della FISG, si intendono conosciuti dagli affiliati con la notifica a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione o con la loro pubblicazione sul sito internet della Federazione salvo nel caso in cui i regolamenti federali prevedono forme particolari di notificazione.

3. Le variazioni statutarie riguardanti la sede sociale o sportiva dell'affiliato devono essere immediatamente comunicate, tramite posta elettronica certificata, alla Segreteria Generale FISG e all'organo territoriale competente.

4. L'impianto sportivo prescelto dall'affiliato per lo svolgimento delle gare interne può essere collocato in comune diverso da quello della sede sociale ma dovrà essere omologato dalla competente commissione federale sulla base dei regolamenti vigenti in materia.

5. L'affiliato può richiedere al Consiglio Federale il trasferimento della propria sede di attività purché nel territorio nazionale. Il consiglio Federale potrà concederlo se lo riterrà nell'interesse dello sviluppo degli sport del ghiaccio.

ART. 11- DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Agli effetti federali è valida soltanto la denominazione sociale risultante dal modulo di affiliazione o dai successivi cambiamenti, regolarmente notificati per iscritto.

2. Non può essere assunta denominazione sociale identica o tale da confondersi con quella di altro affiliato alla FISG o comunque tale da dare discredito o contraria all'etica sportiva.

3. Gli affiliati che intendono cambiare denominazione o modificarla sono tenuti a sottoporre ad approvazione del medesimo organo che ha provveduto al riconoscimento la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.

ART. 12- ABBINAMENTI

1. Agli affiliati è consentito aggiungere alla propria denominazione sociale, risultante dai documenti depositati in Federazione, il nome di una impresa, ente od organizzazione commerciale - di seguito indicati "Ditta" - con scopo pubblicitario.

2. Non è consentito l'abbinamento con Ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva.

3. Non è consentito l'abbinamento con Ditte che abbiano promosso azione legale nei confronti della FISG o comunque arrecato danno all'immagine della suddetta con azioni od interventi pubblicamente assunti.
4. E' consentito ad uno stesso affiliato abbinare il proprio nome alla denominazione di differenti ditte in relazione alle differenti discipline e ai campionati praticati o anche al settore di attività (maschile, femminile, senior e junior)
5. L'apposizione sull'abbigliamento di gara di marchi, sigle o scritte dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti tecnici di specialità, dalle circolari annuali di indizione dell'attività federale e nell'osservanza di quanto previsto in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali.

ART. 13 - FUSIONE

1. La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l'incorporazione in un affiliato di uno o più altri sodalizi appartenenti alla FISG (fusione per incorporazione).
2. Nella fusione semplice, l'affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un organo amministrativo di nuova elezione. All'affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica affiliazione fra quanti ne hanno dato origine, la partecipazione al campionato di categoria superiore tra quelli disputati nella stagione precedente dalle singole società fuse ed i voti plurimi dell'affiliato che ne vanta di più fra quelli interessati dalla fusione. La società nata dalla fusione perderà invece i diritti sportivi relativi agli eventuali campionati inferiori a cui partecipava, salvo deroga che dovrà essere espressamente richiesta al Consiglio Federale.
3. Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione salva motivata deroga del Consiglio Federale. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerate di nuova costituzione e soggette, quindi, a tutte le modalità dell'affiliazione, senza alcun diritto preconstituito.
4. Non sono ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in Regioni o Province Autonome diverse, salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio Federale concesse agli affiliati che pongano a base della richiesta la necessità di utilizzare l'impianto di ghiaccio più vicino.
5. Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla FISG per l'anno in corso e abbiano provveduto all'integrale saldo di quanto da ognuno di loro dovuto alla Federazione.
6. A seguito di fusione semplice o per incorporazione tutti i tesserati soggetti a vincolo degli affiliati interessati diventeranno automaticamente tesserati per il sodalizio incorporante o risultante dalla fusione.
7. Nel caso in cui, a seguito di fusione semplice o per incorporazione, l'affiliato di nuova appartenenza degli atleti e tecnici non dichiarati di praticare le discipline per le quali gli stessi hanno richiesto il tesseramento, questi saranno considerati liberi da qualsiasi vincolo nei confronti dell'affiliato senza necessità di pagamento di alcuna indennità di formazione
8. Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.
9. Rimane immutata l'anzianità federale di affiliazione dell'affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. Rimangono immutati, altresì, i voti plurimi acquisiti dall'affiliato incorporante anche qualora uno o più affiliati incorporati ne vantassero un numero maggiore.
10. Gli affiliati incorporati cessano di far parte della FISG.
11. La domanda di fusione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 15 settembre di ogni anno al Consiglio Federale dal legale rappresentante della Società sorta dalla fusione o della Società incorporante.
12. Nel caso in cui la domanda sia accolta sarà posta a debito del richiedente l'importo della tassa annualmente prevista dal consiglio federale e pubblicata nella circolare Disposizioni e Quote Affiliazione e Tesseramento.
13. Alla domanda, qualora le Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati:
 - a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione;
 - b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
 - c) dichiarazione attestante le discipline praticate dal sodalizio;
 - d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due o più associazioni che hanno deliberato la fusione o da parte della società incorporante;
 - e) attestato di disponibilità dell'impianto di gioco, omologato dalla Federazione, rilasciato dall'Ente proprietario.Alla domanda di fusione qualora le due Società siano Società di capitali o cooperative, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà dare prova documentale, entro il termine per la presentazione della domanda di fusione, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dal Codice Civile.

14. Qualora una associazione intenda fondersi con una Società, lo scopo federale della fusione sarà raggiunto qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge. Ciò anche se i soggetti che decidessero di fondersi fossero più di due.

15. A seguito dell'avvenuta approvazione della fusione da parte del Consiglio Federale, dovrà darsi comunicazione ai competenti organi del CONI al fine di aggiornare e ratificare i dati contenuti nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

16. Nel caso di fusione per incorporazione, l'affiliato incorporante dovrà presentare, unitamente al modulo predisposto dalla Federazione sottoscritto dal proprio legale rappresentante, una nuova dichiarazione relativa alle discipline praticate. Dovrà inoltre essere depositata in FISG copia della documentazione che attesti l'intervenuta incorporazione e l'adempimento ai prescritti obblighi di legge

17. Le operazioni di fusione saranno autorizzate solo in assenza di debiti nei confronti della Federazione

ART. 14 - SCISSIONE

1. La società affiliata che effettui attività in due o più settori disciplinati dalla Fisg può scindersi in due o più affiliati di nuova costituzione. Gli affiliati nati dalla scissione mantengono l'anzianità federale conseguita dalla rispettiva disciplina ed i diritti ed i doveri ad essa connessi e rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni in essere in capo alla società originaria.

E', altresì, ammessa la scissione della sezione senior da quella junior o della sezione maschile da quella femminile (secondo le categorie e qualifiche degli atleti indicate nel Regolamentoi tecnici) in società che effettuino attività anche in uno solo dei settori di cui all'art. 1, comma 6 dello Statuto federale. In tale ipotesi entrambi gli affiliati nati dalla scissione conserveranno l'anzianità di affiliazione della società originaria ma acquisiranno diritti e doveri, ivi compresi i voti plurimi, della sola sezione di riferimento.

2. La scissione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dell'affiliato.

3. La domanda di scissione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 15 settembre di ciascun anno. Alla domanda dovranno essere allegati, in copia i seguenti documenti:

a) verbale dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la scissione;

b) atto costitutivo e statuto delle due Società nate dalla scissione, con l'elenco dei soci e l'elezione alle cariche sociali, che dovranno provvedere a presentare separatamente la domanda di riaffiliazione;

4. Le Società nascenti dalla scissione potranno svolgere attività solo nella specialità di competenza rinunciando espressamente a svolgere attività in altro settore per almeno quattro anni. L'atto di scissione deve rispettare, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2506 e seguenti del codice civile.

5. Le Società scisse subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore anche con riferimento all'attribuzione dei voti plurimi.

6. Gli atleti ed i tecnici tesserati per le Società che si scindono vengono automaticamente tesserati per le Società nascenti sulla base delle discipline praticate. L'affiliato che procede alla scissione dovrà inoltre comunicare a quale dei sodalizi nascenti intendono trasferirsi i tesserati in qualità di dirigenti, soci o medici sociali.

7. Le Società nate dalla scissione sono solidamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Società originaria sino al momento della scissione. Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione.

8. Non potranno essere autorizzate scissioni di società in situazione debitoria nei confronti della Federazione

ART. 15 - TITOLO SPORTIVO

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FISG delle condizioni tecniche e sportive che consentono, sussistendo il possesso dei requisiti economico - finanziari e di impianto previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato non a libera iscrizione.

2. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di valutazione economica.

3. Il Consiglio Federale può autorizzare la cessione del titolo sportivo alle seguenti condizioni:

a) che la cessione sia a titolo totalmente gratuito;

b) che avvenga tra soggetti regolarmente affiliati alla FISG all'atto della richiesta e che abbiano sede nel medesimo Comune. Il Consiglio Federale, previa istanza, potrà autorizzare trasferimenti di titolo sportivo anche tra affiliati non residenti nella stessa città;

c) che entrambi gli affiliati siano in regola con i pagamenti nei confronti della Federazione nonché abbiano totalmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico nei confronti di altri affiliati ivi comprese quelle nascenti da decisioni della Commissione Tesseramento e da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria;

d) che la cessione sia incondizionata e permetta l'effettivo ed integrale subentro del soggetto cessionario nella posizione sportiva del soggetto affiliato cedente;

4. Il soggetto affiliato che intenda cedere il titolo sportivo deve farne richiesta al Consiglio Federale, nel periodo compreso tra l'ultima partita ufficiale ed il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale per l'iscrizione al Campionato in oggetto, rimettendo copia della delibera di consenso alla cessione e quella di consenso all'acquisizione del titolo sportivo ritualmente assunta dagli organi sociali competenti degli affiliati interessati.

5. La cessione del titolo sportivo è efficace nei confronti della FISG solo se è stata da questa approvata con delibera del Consiglio Federale ed a far data da questa determina lo svincolo automatico senza diritto a conseguire l'indennità di formazione di tutti gli atleti vincolati con l'affiliato cedente e che siano stati iscritti nel foglio d'arbitraggio in almeno una partita del campionato in questione nella stagione precedente.

6. In caso di radiazione, di scioglimento o fallimento della società, di estromissione dai campionati federali per rinuncia o per ritiro o per motivi disciplinari, spetta unicamente al Consiglio Federale la facoltà di attribuire il titolo sportivo resosi vacante ad altra società affiliata. L'eventuale riassegnazione del titolo sportivo è deliberata, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, tenuto conto, a titolo indicativo e non esaustivo, preliminarmente di affiliati che abbiano sede nella stessa città di quello venuto meno, in relazione alla categoria del titolo sportivo da assegnare:

a. dell'anzianità di iscrizione delle società;

b. del numero delle squadre iscritte dalle società nei campionati in ciascuna stagione sportiva, nelle tre precedenti;

c. dai risultati sportivi conseguiti nelle tre stagioni sportive precedenti;

d. della disponibilità di idoneo impianto del ghiaccio per il campionato di riferimento.

7. Gli atleti tesserati per la società cedente e che non abbiano partecipato a gare o manifestazioni relative al titolo ceduto sono liberi da vincolo e non sono soggetti all'indennità di formazione nel caso in cui la società non intenda proseguire l'attività diversa rispetto a quella relativa al titolo ceduto.

ART. 16 - ESTINZIONE

1. Qualora un affiliato si estingua, sia assoggettato a procedure concorsuali o cessi di far parte della FISG, per qualsiasi motivo, si determina la perdita di ogni diritto nei confronti dell'organizzazione federale e dei relativi tesserati a partire dal termine della stagione sportiva in cui è avvenuto il fatto estintivo dell'attività salvo l'esistenza di eventuali posizioni debitorie.

ART. 17 - DOVERI E DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli affiliati si impegnano, oltre che per sé anche per i propri tesserati, all'osservanza dello Statuto, di tutte le norme, deliberazioni e decisioni emanate dalla FISG ed in particolare si impegnano:

a. ad esercitare la loro attività sportiva esclusivamente nel territorio italiano, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Federale a tempo determinato e comunque, in caso di attività autorizzata all'estero, di richiedere il tesseramento alla Fisg di tutti i propri atleti;

b. ad essere retti da organi amministrativi responsabili, ad ogni effetto, nei confronti della Federazione;

c. quando cessano, per qualsiasi causa, di far parte della Federazione, a regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti i componenti dell'ultimo organo amministrativo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della FISG;

d. a provvedere che il tesseramento dei loro Dirigenti, Tecnici, Medici sociali, Atleti, ecc. sia in regola con le norme federali in materia;

e. ad assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;

f. a provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute, per qualsiasi causa, alla FISG;

g. a impegnarsi alla piena ed incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei regolamenti emanati dalla FISG, del Coni, del Cip e di quelli degli Organismi internazionali da essa riconosciuti ed ai quali aderisce;

h. a notificare, immediatamente, ai propri tesserati la data di indizione di ogni Assemblea elettiva per consentire agli stessi di porre, eventualmente, la propria candidatura nei termini stabiliti e di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti.

i) a rispettare la disciplina antidoping e il codice di comportamento sportivo del Coni

2. La Federazione, se venuta a conoscenza dell'inosservanza di quanto sopra, provvederà a rimettere la pratica al Procuratore Federale per i provvedimenti del caso.

3. Gli affiliati hanno i diritti previsti dall'art. 4 comma 8 dello Statuto.

TITOLO III I TESSERATI

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il dovere di rispettare, in ogni loro comportamento, la lealtà e la correttezza quali principi che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed agli sport del ghiaccio in particolare nonché le norme antidoping ed il codice di comportamento sportivo emanato dal Coni.
2. Le norme che ne disciplinano l'attività, i diritti ed i doveri sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della FISG generali o relativi alle categorie d'appartenenza.
3. I tesserati non possono instaurare rapporti o avere contatti diretti con società straniere e con le rispettive Federazioni Internazionali se non previa autorizzazione rilasciata dalla Segreteria Generale.
4. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma settimo dello Statuto, l'attività svolta nell'ambito della FISG è esclusivamente di carattere dilettantistico. Pertanto il rapporto che si instaura tra i tesserati e gli affiliati ha natura ludica e non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

ART. 19 - DEFINIZIONI

1. Con il termine "Tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, richiesto il tesseramento, successivamente accettato dall'organo federale competente. Con il perfezionamento dell'atto di tesseramento, il soggetto s'impegna a rispettare lo Statuto, le norme regolamentari e le direttive impartite dalla FISG. Il tesseramento è, dunque, l'atto che autorizza un soggetto a svolgere attività federale e ne determina il suo ingresso nell'ordinamento sportivo e l'assoggettamento agli organi di giustizia della Federazione.
2. Con il termine "Atleta" si definisce chiunque si sia tesserato per un affiliato alla FISG, al fine di svolgere attività sportiva federale riconosciuta come agonistica o non agonistica. Sul database federale dovranno essere indicate le discipline che l'Atleta è legittimato a praticare, sulla base delle quali sarà regolato il vincolo con l'affiliato di appartenenza secondo quanto di seguito riportato.
3. Con il termine "amatore" si definisce colui il quale pratica attività ludico – motoria sul ghiaccio per le quali viene esclusa ogni finalità competitiva o agonistica (ad esempio pratica del pattinaggio libero durante le ore aperte al pubblico).
4. Con il termine "Dirigente Federale" si definiscono i componenti degli Organi Centrali della FISG, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti degli Organi territoriali.
5. Con il termine "legale rappresentante dell'affiliato" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto sociale, la legale rappresentanza dell'affiliato.
6. Con il termine "Dirigente sociale" si definiscono i tesserati componenti dell'organo amministrativo di un affiliato alla FISG.
7. Con i termini "medici" e "massaggiatori" si definiscono i soggetti prescelti dalla Società per l'assistenza sanitaria degli atleti.
8. Con il termine "Allenatore" o "Istruttore" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.
9. Con il termine "Tecnici" si definiscono gli allenatori e gli istruttori congiuntamente.
10. Con il termine "Arbitro" si definisce chiunque abbia ottenuto il riconoscimento federale di Arbitro di Hockey su Ghiaccio secondo quanto previsto dal Regolamento del Gruppo Arbitri Hockey su Ghiaccio (GAHG).
13. Con il termine "Ufficiale di gara - Giudice" si definiscono i tesserati abilitati dalle norme federali a svolgere le mansioni previste dal Regolamento del Gruppo Ufficiali di Gara (GUG).

PARTE I TESSERAMENTO NORME GENERALI

ART. 20- TESSERAMENTO FEDERALE

1. Chiunque intenda svolgere attività sportiva o ludico - motoria negli sport del ghiaccio o comunque partecipare in qualsiasi forma all'attività federale deve avanzare richiesta di tesseramento alla FISG. A seguito dell'accettazione della richiesta effettuata dall'affiliato o, nei casi espressamente previsti dall'art. 6 comma 10 dello Statuto dal diretto interessato, i tesserati vengono registrati nell'apposito database federale.
2. A seguito del tesseramento gli Atleti e gli Allenatori si vincolano a partecipare ad attività federali soltanto per l'affiliato per il quale sono tesserati. Su consenso dell'affiliato di appartenenza, notificato ai competenti organi territoriali della FISG, ogni Atleta può partecipare a manifestazioni federali per altri affiliati esclusivamente in discipline non praticate dall'affiliato di appartenenza, sempre se legittimato alla pratica della relativa disciplina. In caso di rituale aggregazione di squadre partecipanti a campionati di diversa categoria ma nell'ambito della stessa disciplina (c.d. "farm team"), gli atleti delle due società sono autorizzati a svolgere attività in favore di entrambi gli affiliati secondo quanto previsto nelle circolari annuali di indizione dei campionati che possono autorizzare anche casi specifici di utilizzo plurimo. I tesserati "Amatori" possono

partecipare all'attività promozionale della FISG anche per affiliati diversi da quello tramite il quale hanno richiesto il tesseramento.

3. Dell'inesistenza o della irregolarità del tesseramento e/o dell'errata utilizzazione di un atleta da parte dell'affiliato di appartenenza è sempre responsabile sia il tesserato utilizzato con tesseramento inesistente o irregolare che l'affiliato.

4. Eventuali inesistenze o irregolarità sul tesseramento si prescrivono al termine della stagione in cui sono avvenuti.

ART. 21 - TERMINI E MODALITA' DI TESSERAMENTO

1. Il tesseramento può essere richiesto in ogni momento dell'anno, salvo quanto previsto nei regolamenti tecnici e nelle circolari di indizione dei campionati delle discipline a squadre, ed ha validità fino al 30 giugno successivo. Il tesseramento alla FISG ed il suo successivo rinnovo avvengono in forma telematica. In ogni caso, all'atto del primo tesseramento dovranno essere inviati in FISG i moduli di tesseramento, sottoscritti dai tesserati e dai legali rappresentanti dei rispettivi affiliati ove il tesseramento venga richiesto per il tramite di un affiliato.

2. Di quanto contenuto in ogni documento in qualsiasi modo presentato in Federazione si rende formalmente garante il legale rappresentante dell'affiliato ove il tesseramento venga richiesto per il tramite di un affiliato.

3. Gli effetti del tesseramento decorrono dalla registrazione nel database federale.

4. Le dichiarazioni mendaci contenute nella richiesta di tesseramento o nell'eventuale documentazione allegata saranno sanzionate dagli Organi di giustizia quale illecito sportivo.

5. Il tesseramento individuale degli amatori avviene mediante accesso diretto da parte degli interessati al portale telematico della Federazione.

ART. 22 - IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

1. L'atleta che intenda svolgere attività sportiva nell'ambito della FISG, dovrà sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalla vigente normativa e risultare idoneo alla pratica dell'attività cui lo abilita la tessera di cui richiede il rilascio.

2. L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per l'accettazione della richiesta di primo tesseramento e per il successivo rinnovo. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo ed, in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito, dall'affiliato di appartenenza di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.

3. E' facoltà della FISG richiedere agli affiliati, in ogni momento, le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati pur nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il legale rappresentante dell'affiliato, per poter avanzare regolare richiesta di tesseramento, è tenuto a dichiarare l'esistenza agli atti dell'affiliato della documentazione in originale attestante l'idoneità all'attività sportiva di ciascun tesserato, secondo quanto riportato nel presente Regolamento e nel Regolamento Sanitario. Dovrà altresì sottoscrivere un formale impegno a comunicare immediatamente alla FISG l'eventuale interruzione della validità delle certificazioni mediche dei propri tesserati, ed a trasmettere tempestivamente la documentazione posseduta alla FISG ove richiesta dalla Federazione stessa.

5. Con il tesseramento, ogni soggetto richiedente autorizza espressamente l'affiliato, con dichiarazione liberatoria ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda ai limitati fini della verifica dell'idoneità stessa.

6. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario FISG costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

7. I tesserati arbitri e ufficiali di gara saranno tenuti alle visite di idoneità sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di settore.

PARTE II

ORGANISMI COMPETENTI E MODALITA' DI TESSERAMENTO

ART. 23 - UFFICIO TESSERAMENTO E COMMISSIONE TESSERAMENTO

1. E' competente alla verifica dei requisiti per il rilascio delle tessere federali l'Ufficio Tesseramento istituito presso la Segreteria Generale FISG.

2. La Commissione Tesseramento è competente unicamente per dirimere le controversie tra atleti e società affiliate in merito al trasferimento degli atleti ed alla determinazione dell'indennità di formazione prevista nella disciplina dell'Hockey.

3. La Commissione Tesseramento è formata da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica sino alla fine del quadriennio in cui vengono nominati.

4. Il Consiglio Federale nomina il Presidente, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, e gli altri membri, di cui uno effettivo e due supplenti.

5. L'atleta o gli affiliati potranno deferire ogni divergenza sul trasferimento degli atleti e sulla congruità della indennità di formazione proponendo apposita istanza alla Commissione. L'istanza dovrà essere inviata, entro il 15 settembre e comunque entro 60 giorni in caso di tesseramento successivo, a mezzo raccomandata a.r. (o posta elettronica certificata), alla Segreteria Generale ed in copia alla parte interessata che ha diritto di presentare una propria memoria di replica entro i successivi 5 (cinque) giorni.

6. Le parti hanno diritto ad essere sentite se ne fanno esplicita richiesta, anche attraverso propri delegati.

7. La Commissione, senza vincoli di procedura, valutato ogni elemento soggettivo ed oggettivo e assunta ogni necessaria informazione, emette, a maggioranza, una decisione nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti federali.

8. Se la Commissione di Tesseramento riconosce il diritto all'indennità di formazione, l'affiliato che ha tesserato l'atleta deve corrispondere la stessa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inadempimento notificato alla Segreteria Generale, la Società inadempiente verrà deferita alla Procura Federale e non potrà iscriversi ai campionati nella stagione successiva fino al saldo della morosità accertata. Nel caso in cui l'inadempienza riguardi una Società partecipante ad un Campionato Nazionale Seniores per cui sia previsto il deposito di una fideiussione a prima richiesta ai fini dell'iscrizione, la Federazione procederà all'escussione della garanzia.

9. Le decisioni della Commissione Tesseramento sono inappellabili.

ART. 24 - CASI DI TESSERAMENTO

1. Il tesseramento per una società affiliata alla FISG avviene in uno dei seguenti casi:

- a) per primo tesseramento;
- b) per rinnovo d'autorità;
- c) per rinnovo con il consenso dell'atleta svincolabile;
- d) conseguente a rinuncia della Società a partecipare all'attività alla quale aveva diritto;
- e) conseguente a nulla-osta al trasferimento definitivo (cessione);
- f) conseguente a nulla-osta al trasferimento a tempo determinato (prestito);
- g) per primo tesseramento conseguente a svincolo.

ART. 25 - PRIMO O NUOVO TESSERAMENTO

1. Il modulo di primo o nuovo tesseramento deve essere sottoscritto dall'aspirante tesserato e dal legale rappresentante dell'affiliato e, per i soggetti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 26 - TESSERAMENTO PER RINNOVO D'AUTORITA'

1. Nei casi di sussistenza di vincolo sportivo le società procederanno annualmente, in forma telematica, entro il 30 di settembre e con le modalità stabilite in apposita circolare al rinnovo unilaterale degli atleti per cui si intende confermare il tesseramento. Le società che intendessero rinnovare il tesseramento di un atleta al termine della stagione in cui cessa il regime di vincolo dovranno adottare la procedura di primo tesseramento di cui all'art. 25

2. Gli elenchi inviati dalla Federazione ai fini del rinnovo unilaterale non sono vincolanti e non costituiscono alcun titolo a favore delle Società, se non sorretti dal relativo diritto.

3. Gli affiliati, previo accertamento dell'effettiva posizione di ciascun tesserato, dovranno:

- a) eliminare dall'elenco i tesserati per cui non intendono procedere al rinnovo;
- b) eliminare dall'elenco i tesserati che si siano svincolati;
- c) inserire gli eventuali tesserati il cui nominativo è stato omissso pur esistendo il diritto al rinnovo;
- d) correggere gli eventuali errori nei dati anagrafici dei tesserati iscritti nell'elenco;

4. Scaduti i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, le Società non possono più provvedere al rinnovo d'autorità e gli atleti in tale posizione divengono automaticamente liberi da vincolo e dovranno essere tesserati con le procedure di cui all'art. 25 del presente regolamento.

ART. 27 – TESSERAMENTO CONSEGUENTE A RINUNCIA AI CAMPIONATI FEDERALI DI CATEGORIA

1. Nelle discipline a squadre, qualora un Affiliato rinunci a partecipare, prima della scadenza del termine di iscrizione, al campionato cui ha diritto facendo istanza al Consiglio Federale di partecipare ad un campionato di categoria inferiore, gli atleti, se vincolati, possono richiedere alla Commissione tesseramento della FISG di

essere svincolati purchè sia contestualmente versata alla società di appartenenza, per la disciplina dell'hockey, l'indennità di formazione calcolata secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale.

2. Nei casi di manifestata rinuncia da parte della Società allo svolgimento di qualsivoglia attività nella disciplina di riferimento, lo svincolo opera automaticamente e senza diritto per l'affiliato di precedente appartenenza all'indennità di formazione.

3. Gli atleti già autorizzati al tesseramento a tempo determinato in favore di altro affiliato possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell'anno sportivo.

4. Nel caso di rinuncia verificatasi successivamente alla scadenza della domanda di iscrizione o a campionato o attività iniziata, gli atleti sono liberi da vincolo e possono chiedere un nuovo tesseramento per altra società nello stesso anno sportivo di riferimento senza che la Società rinunciante possa richiedere il pagamento dell'indennità di formazione.

5. Per ogni questione relativa al tesseramento conseguente a rinuncia è competente la Commissione Tesseramento.

6. Nelle specialità individuali, alla rinuncia dell'affiliato a svolgere l'attività federale obbligatoria consegue il diritto degli atleti di svincolarsi senza condizione.

ART. 28 - TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO DEFINITIVO

1. Nei casi in cui è previsto il vincolo pluriennale, in costanza di vincolo ogni atleta può essere trasferito ad altro affiliato mediante rilascio, da parte dell'affiliato di appartenenza, del relativo nulla-osta al trasferimento definitivo entro i termini annualmente previsti dalla circolare di indizione ai campionati di appartenenza.

2. L'affiliato cessionario richiede il tesseramento dell'atleta con le modalità previste dall'art. 21 del presente regolamento

3. L'affiliato cessionario non potrà trasferire l'atleta ad altro soggetto affiliato nella medesima stagione sportiva.

ART. 29 – TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (prestito)

1. Ogni atleta tesserato può essere trasferito ad altro affiliato mediante rilascio, da parte dell'affiliato di appartenenza, del relativo nulla-osta a tempo determinato per una stagione sportiva.

2. L'affiliato cessionario deve richiedere il tesseramento trasmettendo il nulla-osta a tempo determinato debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'affiliato cedente, dall'atleta e dal rappresentante legale dell'affiliato cessionario.

3. Il tesseramento a tempo determinato per i settori curling, velocità e figura dovrà comunque essere richiesto almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività ufficiale a calendario nazionale cui partecipa la società cedente. Il tesseramento a tempo determinato per il settore hockey potrà essere richiesto anche dopo l'inizio del campionato di competenza

4. All'affiliato cessionario non è consentito cedere a sua volta l'atleta tesserato a tempo determinato a meno che non sussistano ancora i termini per il ritrasferimento alla società di provenienza. Per la sola disciplina dell'hockey l'atleta, dato in prestito potrà, nella stessa stagione sportiva, essere ceduto, sempre in prestito ad una terza società, da parte della società di origine.

5. I diritti di qualsiasi natura connessi con i risultati conseguiti dall'atleta durante il tesseramento a tempo determinato competono all'affiliato cessionario, compresi i voti plurimi connessi all'attività svolta in detto periodo.

6. La firma di un atleta sul modulo di tesseramento a tempo determinato equivale ad esplicita accettazione a svolgere attività presso un altro affiliato e tale posizione non potrà formare oggetto di istanza di svincolo. La mancata sottoscrizione vale quale "non consenso" al trasferimento.

7. Le stagioni sportive in cui l'atleta è trasferito a tempo determinato si computano ai fini della maturazione dello svincolo.

Art. 30 – VINCOLO SPORTIVO - PRINCIPI

1. Con la procedura di tesseramento per l'atleta si costituisce il vincolo nei confronti della società affiliata. Consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare la disciplina prescelta esclusivamente nell'interesse dell'affiliato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro affiliato senza consenso di quello. Per le discipline dell'hockey e del curling il giocatore tesserato può essere "utilizzato" da una società terza per un periodo determinato di tempo secondo quanto previsto dalla circolare annuale affiliazione e tesseramento. Analogamente in caso di aggregazione di due società (c.d. farm team) che potrà avvenire sulla base delle disposizioni di settore annualmente previste

2. Il vincolo si determina in modo automatico conseguentemente al tesseramento tra tesserato ed affiliato, in applicazione delle norme statutarie e di quelle previste dal presente regolamento per gli atleti provenienti da federazione straniera.

3. Il vincolo viene meno nel caso in cui cessi l'efficacia del nulla-osta (transfer card) da parte della federazione di appartenenza, sempre che questo risulti indispensabile per il tesseramento dell'atleta ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 37.

4. Il tesserato come amatore non è soggetto a regime di vincolo

Art. 31 – VINCOLO SPORTIVO - MODALITA'

1. Il vincolo ha validità annuale salvo quanto di seguito disposto con esclusivo riferimento alla disciplina dell'Hockey.

2. Per la sola disciplina dell'Hockey il vincolo sportivo opera, infatti, secondo le seguenti modalità:

- gli atleti di età inferiore ai 14 anni sono vincolati per l'affiliato per il solo anno sportivo in cui è rilasciata la tessera;

- gli atleti a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui abbiano compiuto i 14 anni sono vincolati per l'affiliato sino alla stagione sportiva nella quale compiano il 18° anno di età.

Da tale anno il vincolo ha durata massima quadriennale e cioè fino al compimento dei 22 anni, 26, 30. Dalla stagione sportiva in cui l'atleta compie 30 anni, il vincolo si rinnova annualmente. Le citate età devono essere compiute alla data del 30 giugno di ogni anno.

3. Gli atleti che abbiano maturato la possibilità di svincolo, potranno richiedere il rinnovo del tesseramento per il medesimo affiliato presso il quale erano tesserati al momento in cui si era concluso il precedente periodo di vincolo attraverso una domanda di nuovo tesseramento che dovrà essere presentata con le modalità e i termini di cui all'art. 21 del presente regolamento.

4. Nella disciplina dell'Hockey, l'atleta svincolato potrà richiedere un nuovo tesseramento per qualsivoglia società affiliata ma quest'ultima, salvo che l'atleta abbia già compiuto i 30 anni, dovrà versare alla società di ultimo precedente tesseramento un'indennità di formazione calcolata sulla base dei parametri stabiliti nell'allegato A al presente regolamento.

5. In caso di controversie nella determinazione della indennità di formazione richiesta, la Società richiedente può ricorrere alla Commissione Tesseramento. In caso di mancato versamento dell'indennità determinata, si applicherà quanto previsto dall'articolo, 23 comma 8 del presente Regolamento.

ART. 32 – INDENNITA' DI FORMAZIONE

1. Tenuto conto della specificità della disciplina dell'Hockey ed in specie dell'impegno economico necessario alla formazione degli atleti, è costituito in favore degli affiliati partecipanti ai campionati federali hockey, l'istituto dell'indennità di formazione, determinato secondo quanto previsto nella tabella allegata al presente regolamento.

2. L'indennità di formazione serve ad indennizzare l'affiliato di appartenenza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica dell'atleta e deve essere stabilita, in una misura forfetaria di base e con indici integrativi, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) età del tesserato;

b) numero degli anni di tesseramento nella società di appartenenza dell'atleta ma fino ad un massimo di otto (nel computo degli 8 anni non vanno prese in considerazione le stagioni sportive antecedenti il compimento dei 14 anni);

c) maturazione agonistica dell'atleta;

d) interesse nazionale dell'atleta.

3. Tali indennità, inderogabili nel massimo stabilito, sono deliberate dal Consiglio Federale.

4. L'indennità di formazione dovrà essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi

5. Sino al compimento del 26° anno, la crescita anagrafica dell'atleta costituisce elemento di maggiorazione per il calcolo dell'indennità di formazione.

6. Dal 26° anno di età in poi, la crescita anagrafica dell'atleta costituisce elemento di riduzione per il calcolo dell'indennità di formazione, partendo dalla valorizzazione massima dell'atleta.

Art. 33 – CESSAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

1. Il vincolo pluriennale cessa se l'atleta per un'intera stagione sportiva non sia stato iscritto a referto in alcuna gara ufficiale (fatto salvo il caso di infortunio o comprovata indisponibilità fisica per un periodo non inferiore a 6 mesi nell'arco della stagione). Il vincolo cessa inoltre nei casi di cui all'art. 27, 28 e 35 del presente regolamento.

2. Il vincolo cessa altresì quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza affiliato alla FISG, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto o non si proceda al rinnovo d'autorità.

Art. 34 – VINCOLO ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA O ITALIANI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO

1. Le norme sul vincolo di cui agli articoli precedenti si applicano a tutti gli atleti di cui al successivo art. 36 di categoria "A".

2. Per i giocatori di categoria "B" le norme sul vincolo si applicano per il periodo di validità del transfer card. Al termine del periodo di validità del transfer card se l'atleta chiede il tesseramento per altra società affiliata, sarà dovuta l'indennità di formazione di cui all'art. 32 del presente regolamento.

3 Ove l'atleta, al termine del periodo di vincolo o di validità del transfert card chieda il tesseramento per una società straniera nulla sarà dovuto alla società italiana di ultimo tesseramento ma rimarranno valide le norme sul vincolo nel caso di loro ritorno in Italia.

5. Il tesseramento presso una società straniera di giocatori di categoria "A" in regime di vincolo sarà autorizzato dalla Federazione solo previo assenso della società di appartenenza.

6. L'atleta di hockey di nazionalità o di formazione italiana che ha disputato una o più stagioni sportive all'estero, in virtù di transfer card rilasciato dalla Fisg, che intenda rientrare a giocare in Italia, ove rientrasse all'interno dei periodi di svincolo di cui all'art. 31 co. 2 rimarrà vincolato per la società di ultimo tesseramento in Italia. Se il ritorno avvenisse superata una delle indicate scadenze quadriennali del vincolo l'atleta sarà libero di tesserarsi per qualsiasi società, fermo quanto previsto dal successivo comma sette.

7. Per gli atleti già tesserati per la FISG che rientrassero in Italia in regime di svincolo e chiedessero il tesseramento per società diversa da quella di precedente appartenenza, l'indennità di formazione da versare a quest'ultima da parte della società di nuovo tesseramento sarà calcolata facendo riferimento al periodo dell'attività effettivamente svolta in Italia.

ART. 35 - TESSERAMENTO GRUPPI SPORTIVI MILITARI

1. I Gruppi Sportivi Militari e di Stato possono tesserare atleti secondo i limiti numerici previsti per gli altri affiliati alla FISG.

2. L'atleta che ottiene l'arruolamento volontario ha diritto di essere tesserato d'autorità per il Gruppo Sportivo dell'Ente militare o del Corpo cui è assegnato.

3. Il trasferimento potrà essere effettuato previa richiesta dell'Ente anche durante l'anno sportivo, in deroga ai termini di tesseramento

4. Il trasferimento di cui al presente articolo non necessita di nulla-osta da parte della Società di appartenenza ed alla medesima non è dovuta alcuna indennità di formazione. Analogamente il Gruppo Sportivo militare non ha diritto all'indennità di formazione per gli atleti che, esaurito il rapporto con il medesimo, si tesserano per un affiliato alla FISG.

ART. 36 – TIPOLOGIA DI FORMAZIONE ATLETI DISCIPLINA HOCKEY

1. Ai fini dell'utilizzo nell'ambito delle competizioni a squadre indette dalla FISG, gli atleti si suddividono, in ragione della loro provenienza geografica e della loro formazione, nelle seguenti categorie:

CAT. A: Atleti di formazione italiana per vivaio o nazionalità

Sono da intendersi come tali:

1. gli atleti cittadini italiani di primo tesseramento presso la FISG;
2. gli atleti provenienti da Federazione straniera in possesso di cittadinanza italiana che abbiano già disputato almeno 2 stagioni sportive complete e consecutive nei Campionati FISG senior, con transfer card illimitato e senza interruzione dello stesso;
3. gli atleti di cittadinanza straniera, anche se già tesserati per altra Federazione, che abbiano giocato per almeno 3 stagioni sportive complete e consecutive in Campionati FISG giovanili;
4. gli atleti cittadini stranieri di primo tesseramento presso la FISG.

CAT. B: Atleti di cittadinanza e/o formazione straniera

Sono da intendersi come tali:

1. gli atleti di cittadinanza comunitaria o equiparata (intendendosi come tali i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia trattati di libera circolazione e per i quali, comunque, non sia richiesto visto di ingresso in Italia) e già tesserati per una Federazione straniera e non in possesso dei requisiti di cui alla cat. A;
2. gli atleti di cittadinanza extracomunitaria già tesserati per una Federazione straniera e non in possesso dei requisiti per essere considerato di CAT. A;
3. gli atleti provenienti da Federazione straniera in possesso anche di cittadinanza italiana che abbiano o non abbiano disputato almeno 2 stagioni sportive complete e consecutive nei Campionati Italiani senior o nel caso le abbiano disputate siano in possesso di transfer card limitato.

2. L'inquadramento degli atleti nelle categorie di cui al comma precedente e sarà determinato dall'Ufficio Tesseramento sulla base della documentazione presentata contestualmente alla richiesta di tesseramento.

3. Le disposizioni in materia di tesseramento di atleti extracomunitari sono assoggettate alla normativa nazionale in vigore sull'ingresso in Italia dei cittadini stranieri ed al numero di visti concesso alla FISG da parte del CONI e pertanto eventuali modificazioni della stessa potranno influire sulle norme federali.

ART. 37 - TESSERAMENTO DI ATLETI DI CITTADINANZA E/O FORMAZIONE STRANIERA

1. Per poter procedere al tesseramento, gli atleti provenienti da Federazione straniera dovranno essere in possesso di transfer card, intendendosi come tale il nulla-osta internazionale previsto dai Regolamenti IIHF, ovvero una equipollente dichiarazione di nulla-osta della Federazione straniera di provenienza (nelle altre discipline).

2. Gli atleti che non siano cittadini italiani dovranno essere in possesso di idonea documentazione atta a dimostrare la loro legittima presenza sul territorio italiano.
3. Per gli atleti dotati di doppia cittadinanza, unitamente alla documentazione di cui alle disposizioni precedenti, dovrà essere presentato un certificato di cittadinanza italiana.
4. L'atleta che dimostri l'avvenuta presentazione all'Autorità italiana competente della richiesta di cittadinanza, è ammesso a presentare il certificato di cittadinanza nei 30 giorni successivi. La mancata presentazione del certificato nei termini massimi comporta la sospensione del tesseramento. ferma la validità dell'attività svolta fino a tale data
5. La Federazione stabilisce annualmente limiti all'utilizzabilità degli atleti per ogni singola specialità, sulla base delle disposizioni dettate dal CONI (dir. C.N. n. 1314/2005).
6. La Federazione stabilisce annualmente, in sede di circolari di indizione delle varie manifestazioni agonistiche federali, il numero minimo di atleti di CAT. A, specialità per specialità, che ogni sodalizio affiliato dovrà comunque iscrivere nel foglio d'arbitraggio in ogni manifestazione sportiva in cui prende parte, sulla base delle disposizioni dettate dal CONI (dir. C.N. n. 1314/2005).

ART. 38 - SUDDIVISIONE DEGLI ATLETI IN BASE ALL'ETA'

1. La suddivisione degli atleti per età è quella indicata nella circolare Disposizioni e Quote Affiliazione e Tesseramento in virtù di quanto stabilito dal Consiglio Federale e previsto dalle Federazioni Internazionali competenti.

PARTE III ALTRI TESSERAMENTI

ART. 39 - TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI FEDERALI

1. I Dirigenti Federali sono i soggetti definiti nel 4° comma di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
2. I requisiti e le condizioni soggettive per ricoprire le cariche ed il loro conseguimento sono stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. I Dirigenti Federali sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
4. I Dirigenti Federali che, nell'esercizio delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengono alla disciplina ed ai regolamenti federali, sono sottoposti ai provvedimenti degli Organi di Giustizia o, nel caso di questi ultimi, al giudizio dei competenti organi in seno al CONI.
5. Il Dirigente che non partecipi, salvo casi di legittimo impedimento, a quattro riunioni anche non consecutive indette dall'Organo di cui fa parte, sarà considerato decaduto dalla carica con apposita delibera del Consiglio Federale. L'impedimento deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Organo di appartenenza
6. L'Organo di appartenenza del dirigente assente, all'atto dell'insediamento della riunione, valuta l'impedimento e delibera in merito alla sua legittimità, dandone successiva comunicazione al Consiglio Federale per quanto di sua competenza ai sensi del comma precedente.

ART. 40 - TESSERAMENTO ARBITRI ED UFFICIALI DI GARA

1. Il tesseramento degli arbitri avviene attraverso apposita richiesta inoltrata dal Gruppo Arbitri Hockey su Ghiaccio (G.A.H.G.).
2. Il tesseramento degli Ufficiali di gara avviene attraverso apposita richiesta inoltrata dal Gruppo Ufficiali di Gara (G.U.G.).
3. L'assunzione delle qualità di cui al presente articolo avviene a seguito dell'inquadramento nei ruoli federali secondo le norme stabilite nei Regolamenti G.A.H.G. e G.U.G., approvati dal Consiglio Federale. Chi esercita abusivamente il ruolo di arbitro o di ufficiale di gara sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 41 - TESSERAMENTO DI ALLENATORI

1. Il tesseramento degli Allenatori e degli Istruttori avviene attraverso la richiesta nominativa effettuata dagli Affiliati o attraverso l'inquadramento degli stessi negli albi federali.
2. L'assunzione delle qualità di cui al presente articolo avviene secondo le norme, stabilite nei Regolamenti FISG, del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) e l'iscrizione nei relativi ruoli.
3. Chiunque eserciti abusivamente il ruolo di allenatore è sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 42 - TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETA'

1. I Dirigenti sociali di cui all'art. 19 del presente Regolamento sono designati secondo quanto previsto nello statuto della Società alla quale appartengono.
2. I componenti degli organi amministrativi sono riportati sul modulo di affiliazione o riaffiliazione e, conseguentemente alla loro elezione, la Società di appartenenza deve provvedere al relativo tesseramento presso la FISG.

3. E' fatto divieto ai Dirigenti sociali di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FISG. Ai fini federali i dirigenti che dovessero trovarsi nella condizione descritta si considerano decaduti dalla carica comunicata alla FISG successivamente. I Dirigenti saranno comunque passibili di sanzioni disciplinari ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART. 43 - ALTRI TESSERATI

1. Devono essere tesserati alla FISG i Medici, i massaggiatori nonché tutti coloro i quali partecipino all'attività promozionale in seno all'affiliato di appartenenza.
2. La richiesta di tesseramento, per i soggetti di cui sopra, deve essere redatta sui moduli predisposti dalla FISG, firmata dal legale rappresentante dell'affiliato ed inviata all'Ufficio Tesseramento della FISG
3. Per il tesseramento dei Medici la Società dovrà inviare all'Ufficio Tesseramento copia del certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 specificando l'eventuale iscrizione alla Federazione Medico Sportiva Italiana.
4. Per il tesseramento dei massaggiatori la Società dovrà inviare all'Ufficio Tesseramento autocertificazione dell'interessato attestante l'idoneità all'esercizio della professione, secondo la legislazione nazionale.
5. Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato.

PARTE IV

ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE, SPONSOR E DIRITTI TELEVISIVI

ART. 44 - NORME GENERALI

1. Tutti gli atleti convocati per una selezione nazionale ufficiale (allenamenti o gare) sono considerati atleti di "Interesse Nazionale".
2. L'atleta qualificato di "Interesse Nazionale" non può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero per altre squadre nazionali senza una preventiva richiesta ed una specifica autorizzazione da parte della Segreteria Generale. In caso di mancata ottemperanza sia il tesserato che l'Affiliato di appartenenza sarà ritenuto corresponsabile e quindi passibile dei provvedimenti disciplinari in cui incorrerà anche l'atleta stesso.
3. La richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni, allenamenti o gare a carattere nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, costituisce un particolare onore che, oltre a distinguere l'atleta, lo impegna a mantenere un contegno particolarmente irreprensibile in ogni circostanza.

ART. 45 – CONVOCAZIONE

1. L'atleta convocato è tenuto ad aderire alla convocazione disposta dall'Organismo Federale preposto all'attività delle Squadre e Rappresentative Nazionali per gare ed allenamenti della Nazionale Italiana del settore di appartenenza e alla convocazione dell'Organo territoriale per Rappresentative Regionali ed interregionali.
2. La FISG riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi.
3. I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso di convocazione.
4. Sarà deferito alla Procura federale per i provvedimenti disciplinari del caso l'atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
 - a) non dà la sua adesione e/o disponibilità alla convocazione in qualsiasi Squadra Nazionale;
 - b) non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la sua disponibilità;
 - c) si ritira o abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante lo svolgimento di una manifestazione agonistica;
5. Non saranno ritenute valide:
 - a) le cause sanitarie non accertate dal medico federale della Squadra Nazionale sul luogo del raduno, tranne nei casi in cui il convocato dimostri di essere in condizioni di invalidità tali da non consentire la sua partecipazione al raduno;
 - b) i motivi di opportunità soggettiva avanzati dal convocato o dall'affiliato di appartenenza.
6. E' fatto divieto ai convocati di disputare, in concomitanza del raduno, qualsivoglia altra attività sportiva senza preventiva autorizzazione del Responsabile Tecnico
7. L'affiliato che si renda direttamente o indirettamente responsabile dell'assenza dell'atleta convocato sarà deferito alla Procura federale.
8. Gli atleti, con l'accettazione della convocazione, autorizzano la FISG all'utilizzo della loro immagine in connessione alla loro qualità di componenti della Squadra Nazionale per scopi promo-pubblicitari.

ART. 46 - TUTELA DEGLI ATLETI D'INTERESSE NAZIONALE

1. Gli atleti delle Squadre Nazionali, impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle gare di ogni specialità federale sia individuale che a squadra, sono tutelati al fine di:

- assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva degli atleti d'interesse nazionale e delle rappresentative nazionali;
 - garantire lo status di "atleta dilettante" e l'eleggibilità per i Giochi Olimpici ai fini della partecipazione alle attività nazionali e internazionali;
 - garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti di Sponsor Federali e dei Fornitori Ufficiali della Federazione o dei settori.
2. In attuazione dei propri compiti istituzionali la FISG predispone quanto necessario per assicurare agli atleti di interesse nazionale la preparazione e gli allenamenti per la loro partecipazione alle gare.
3. La Federazione assicura gli atleti delle Squadre Nazionali per i rischi d'infortunio, morte ed invalidità permanente. La copertura assicurativa è attiva durante i raduni collegiali, gli allenamenti e le gare ufficiali.
- 4..La Federazione si impegna ad applicare integralmente nei confronti dei propri tesserati quanto previsto dai regolamenti delle Federazioni internazionali di appartenenza.

ART. 47 – OBBLIGHI DEGLI ATLETI D'INTERESSE NAZIONALE

1. L'atleta ha il dovere di rispettare integralmente il programma di allenamento e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate..
2. L'atleta ha il dovere di allenarsi con gli allenatori della propria Squadra Nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni del Responsabile Tecnico.
3. Ogni atleta è tenuto, oltre che al rispetto delle norme del CONI, ad osservare i Regolamenti della Federazione e della Federazione Internazionale di appartenenza ed a:
 - (a) rispettare integralmente le normative Antidoping emanate dal CONI e dalla Federazione ed il codice di comportamento sportivo;
 - (b) presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
 - (c) uniformarsi a tutte le direttive di carattere tecnico-organizzativo che gli verranno impartite dagli allenatori federali;
 - (d) utilizzare, se consegnato, durante tutto il periodo di convocazione per allenamenti, gare o qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla FISG ed in ogni momento dell'attività ufficiale in cui vi sia la presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici e per qualunque altra attività cui l'atleta partecipa come membro delle Squadre Nazionali, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche etc., esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato nel corso della stagione, quale dotazione, dalla Federazione. È inoltre, fatto divieto di prestarsi a foto o riprese singole e di gruppo, anche presso la propria residenza privata, indossando capi di abbigliamento o attrezzature tecnico-sportive che pubblicizzino Aziende che non siano Fornitori Ufficiali della FISG, con riferimento, ovviamente, allo specifico settore tecnico di appartenenza dell'atleta;
 - (e) essere a disposizione nel caso in cui dovesse essere ufficialmente convocato dalla Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FISG e/o dei propri Sponsor;
 - (f) non partecipare a gare e manifestazioni o esibizioni non previste dai programmi stabiliti dal Responsabile Tecnico senza preventiva autorizzazione dello stesso;
 - (g) comunicare tempestivamente all'allenatore eventuali malesseri o impedimenti fisici ed a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli ed a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute e comunque, stabilire un rapporto tra il medico federale e l'eventuale medico sociale o personale;
 - (h) a concludere ogni accordo, per il quale possa essere sfruttata da terzi la sua immagine, il nome e la fama sportiva previa autorizzazione della FISG o per il tramite della Federazione medesima. Eventuali contatti diretti con Aziende interessate alla "Sponsorizzazione individuale" (per una sola azienda) o alla stipula di contratti di "pubblicità" dovranno essere tempestivamente comunicati alla Federazione. In caso di "Sponsorizzazione individuale", in relazione ad esigenze di compatibilità con contratti già in essere tra la FISG ed i propri Sponsor, l'atleta dovrà riservare agli Sponsor della FISG il diritto di prelazione sulla sponsorizzazione proposta.
 - (i) a non partecipare ad alcuna manifestazione-esibizione a carattere promozionale e/o pubblicitaria, singola o collettiva, senza preventiva autorizzazione scritta della FISG;
 - (j) a non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti lesivi del prestigio del CONI, della Federazione, dei tesserati FISG, e/o Aziende Sponsor o Fornitori ufficiali della Federazione.
 - (k) non disputare alcun tipo di attività sportiva, anche per il proprio club di appartenenza, durante il periodo della convocazione in nazionale, anche nel caso in cui non sia presente al raduno per espressa autorizzazione federale
 - (l) a non praticare sport pericolosi e comunque a tenere una condotta di vita compatibile con la sua attività di atleta delle nazionali della Fisg

Gli Atleti delle Squadre Nazionali del Settore Figura non potranno, altresì, partecipare ad eventi, esibizioni o programmi televisivi senza preventiva autorizzazione scritta federale come previsto dalle norme ISU, al fine di garantire la loro eleggibilità per manifestazioni internazionali (Mondiali, Giochi Olimpici).

4. Il mancato rispetto delle norme sopra previste, a prescindere dalle eventuali conseguenze sullo stato di qualificazione dell'atleta, comporta, previo deferimento alla Procura Federale, le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia. In ogni caso la Segreteria Generale, qualora riscontri un'eventuale violazione alle disposizioni di cui ai commi che precedono, ne informa la Procura Federale.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle direttive del CONI in materia, alle norme delle Federazioni Internazionali di appartenenza nonché allo Statuto ed agli altri regolamenti federali.

ART. 48 - DISCIPLINE INDIVIDUALI: SPONSOR

1. Nessun tesserato FISG per la pratica di discipline individuali può sottoscrivere o concludere contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità e/o sfruttamento della propria immagine autonomamente senza l'autorizzazione del Consiglio Federale.
2. E' comunque sempre preclusa la possibilità per i tesserati FISG di qualunque disciplina di concludere accordi di sponsorizzazione in ragione della partecipazione a Giochi Olimpici. Gli atleti della nazionale non possono in alcun modo promuovere, durante il periodo di convocazione in nazionale, marchi in concorrenza merceologica con gli sponsors federali
3. La richiesta dovrà pervenire al Consiglio Federale da parte del tesserato interessato unitamente ad una copia del contratto da stipularsi contenente i termini e le condizioni di applicabilità, la durata e le relative sanzioni in caso di inadempienza delle parti.
4. La Ditta sponsorizzatrice deve sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla FISG che la impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli Organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.
5. La Ditta si impegna, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere, per presunti danni, nei confronti della FISG
6. Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva o che siano in concorrenza merceologica con le ditte che hanno sottoscritto accordi promo-pubblicitari con la Federazione.
7. I contratti non possono essere in contrasto con i Regolamenti della FISG ed i regolamenti delle Federazioni Internazionali alle quali la FISG aderisce.
8. Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte che abbiano promosso azione legale nei confronti della FISG
9. L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo da parte del tesserato comporterà la sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia.

ART. 49 - NULLA-OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Tutte le manifestazioni agonistiche e non agonistiche, a qualsiasi livello, non incluse nei calendari nazionali federali, devono essere preventivamente autorizzate dalla FISG a seguito di domanda scritta presentata dalla Società interessata all'Organo territoriale competente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione.
2. L'Organo territoriale competente, dopo aver accertato la regolare affiliazione o l'avvenuta riaffiliazione ed il tesseramento degli atleti e Dirigenti della Società richiedente, comunicherà le decisioni del caso.
3. Per le manifestazioni internazionali, sia in Italia che all'estero, fermi restando i tempi di richiesta, è obbligatorio il rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione da parte degli Organi Federali centrali. Le richieste pervengono alla Federazione per il tramite degli Organi territoriali competenti.
4. Le Società devono trasmettere alla Segreteria Generale copia dei referti arbitrali o di ogni altra documentazione attestante lo svolgimento delle manifestazioni effettuate all'estero entro 10 giorni dal rientro in Italia.
5. La partecipazione di atleti tesserati per la FISG a manifestazioni a carattere competitivo indette da enti di promozione sportiva potrà avvenire solo sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra la Federazione e il citato ente

ART. 50 - DIRITTI TELEVISIVI E RADIOFONICI

1. Tutti i diritti radio-televisivi e su reti di trasmissione elettronica o multimediale sulle Gare, i Campionati e qualunque altra manifestazione organizzati dalla FISG saranno esercitati e gestiti dalla medesima Federazione Italiana Sport del Ghiaccio al fine di poter garantire la massima visibilità al movimento.

TABELLA 1 - TABELLA INDENNITÀ DI FORMAZIONE I.F.B.*Valori espressi in Euro*

ETA'	I.F.B	A.O	1° Livello	2° Livello	3° Livello	N.G.	N.S.
Anni 15	500	0	0	0	0	500	0
Anni 16	500	0	0	0	0	500	0
Anni 17	500	0	0	0	0	500	0
Anni 18 1^ porta di svincolo	500	0	6000	3.000	0	500	2.500

Anni 19	500	0	6000	3.000	0	500	2.500
Anni 20	500	0	6000	3.000	0	500	2.500
Anni 21	500	0	6000	3.000	0	500	2.500
Anni 22 2^ porta di svincolo	1.000	0	8.000	4.000	500	500	2.500

ETA'	I.F.B	A.O	1° Livello	2° Livello	3° Livello	N.G.	N.S.
Anni 23	1.000	0	9.000	4.000	500	500	2.500
Anni 24	1.000	0	10.000	3.000	500	500	2.500
Anni 25	1.000	0	10.000	2.000	500	500	2.500
Anni 26 3^ porta di svincolo	1.000	0	8.000	2.000	500	500	2.500

ETA'	I.F.B	A.O	1° Livello	2° Livello	3° Livello	N.G.	N.S.
Anni 27	1.000	0	10.000	2.000	0	500	2.500
Anni 28	1.000	0	10.000	1.000	0	500	2.500
Anni 29	1.000	0	9.000	1.000	0	500	2.500
Anni 30 4^ porta di svincolo	1.000		8.000	1.000	0	500	2.500

ETA'	I.F.B	A.O	1° Livello	2° Livello	3° Livello	N.G.	N.S.
Anni 31	0	0	0	0	0	0	0

L'importo per la quota Nazionale Giovanile e Nazionale Senior viene sommata solo se il giocatore ha partecipato ai campionati mondiali U.18-20-Senior

L'importo per la quota Livello 1 partecipazione al campionato di serie A (IHL Elite) e Livello 2 partecipazione al campionato serie B (IHL) viene sommato solo se il giocatore risulta dalle statistiche federali a roster dei rispettivi campionati per un minimo di 15 partite per la stagione antecedente il calcolo dell'indennità.

Il giocatore che abbia compiuto 30 anni entro il 30 giugno di ogni anno sarà svincolato annualmente nella stagione successiva. Dal 31° anno il parametro di svincolo sarà pari a zero.